

AC 2038

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

### **II e VI Commissioni riunite**

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

### **PROPOSTE EMENDATIVE**



## ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

## PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Dori, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118)*

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio

delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2025, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2025, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2026, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

*(Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive).*

1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio *on-line* del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente concedente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.

4. L'ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:

*a)* limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

*b)* meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale.».

5. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:

*a)* l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;

*b)* il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 10;

*c)* la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 6;

*d)* la misura del canone;

*e)* il valore dell'indennizzo di cui al comma 10, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;

*f)* la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;

*g)* i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

*h)* i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati

e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

*i)* le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

*l)* il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

*m)* le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

*n)* le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

*o)* i criteri di aggiudicazione;

*p)* lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

*q)* i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

6. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

7. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:

*a)* l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 5, lettera *e)*;

*b)* la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in

relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;

*c)* la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche;

*d)* la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;

*e)* l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

*f)* l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;

*g)* gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;

*h)* la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;

*i)* l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;

*l)* l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;

m) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

n) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

o) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

8. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

10. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica

eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Per gli indennizzi di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo di compensazione per i concessionari uscenti», con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2024 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

11. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e di pregio naturale e ad alta redditività»;

b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro».

12. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.

13. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.

2. L'articolo 10-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

**1. 3.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il punto 1.1).*

**1. 6.** Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1, primo periodo, dopo le parole: continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027 inserire le seguenti: e comunque fino alla data di rilascio di nuovi provvedimenti concessori.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1, secondo periodo, dopo le parole: dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserire le seguenti: supportata dall'avvenuto aggiornamento dei piani di utilizzo delle aree demaniali regionali e comunali, ;

2) al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: effettuati negli ultimi cinque anni con le seguenti: in beni materiali e immateriali;

3) al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento con le seguenti: non inferiore al 50 per cento e per la restante parte mediante rilascio di garanzia fideiussoria. Il mancato rispetto delle disposizioni.

**1. 40.** Montemagni, Bellomo, Pizzimenti, Bruzzone, Cavandoli, Furgiuele, Zinzi, Barabotti, Sasso, Carra', Miele, Giagoni, Ziello, Sudano, Loizzo, Pierro, Ottaviani, Zoffili, Latini, Morrone, Toccalini, Crippa.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 1) punto 1.1), dopo le parole: dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserire le seguenti: , supportata dall'avvenuto aggiornamento dei piani di utilizzo delle aree demaniali regionali e comunali.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso art. 4, comma 9:

al primo periodo, sostituire le parole: effettuati negli ultimi cinque anni con le seguenti: in beni materiali e immateriali,;

al quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento, con le seguenti: non inferiore al 50 per cento e per la restante parte mediante rilascio di garanzia fideiussoria. Il mancato rispetto delle disposizioni.

**1. 47.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dei criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 9.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso art. 4, comma 9, sopprimere il sesto periodo.

**1. 48.** Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generalizzata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al cinquanta per cento della spiaggia ricompresa nel territorio di ogni singolo comune in zone di balneazione consentita è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere e degli ecosistemi territoriali.

**1. 49.** Dori, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), sopprimere le parole:* al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del

decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività.

*Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:*

1. *al comma 1, dopo le parole:* legge 4 dicembre 1993, n. 494, *inserire le seguenti:* fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo;

2. *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Le attività tipiche, svolte anche attraverso concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, da federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, le quali perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e comunque non economiche, non costituiscono «servizio» ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.

1-ter. Le concessioni demaniali per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, sono affidate a mezzo di convenzioni che promuovano finalità educative e culturali, anche attraverso la preservazione di valori storici o ambientali, nonché di inclusività sociale e di tutela della salute e del benessere psico-fisico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

**1. 52.** Ciocchetti, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), sopprimere le parole:* quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;.

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

**1-bis.** Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

**1-ter.** Limitatamente alle aree demaniali oggetto delle concessioni di cui al comma 1-bis in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente concedente può riservare la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 alle medesime società, associazioni sportive o enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Qualora l'ente concedente eserciti la facoltà di cui al periodo precedente, si applicano, per quanto compatibili con il presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 4.

**1. 53.** Lacarra.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

**1. 55.** Simiani, Bonafe'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le procedure selettive di cui al comma 2, sono vincolate a criteri omogenei coerenti con la direttiva 2006/123/CE, al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che abbiano commesso altri illeciti legati alla gestione delle aree demaniali. Gli enti concedenti redigono un protocollo disciplinare con la previsione di obblighi da imporre agli operatori in materia di *nature-based solution*, rinaturalizzazione delle coste e interventi non invasivi di pulizia e manutenzione degli arenili al fine di salvaguardare gli ecosistemi. Gli enti concedenti provvedono ad avviare un tavolo di concertazione con i portatori di interessi diffusi e di protezione ambientale al fine di recepire indicazioni e suggerimenti sul funzionamento delle procedure selettive».

**1. 59.** Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3.1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative che prevedono manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigore del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, e comunque non oltre il 30 settembre 2027, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.».

\* **1. 60.** Montemagni, Bellomo, Pizzimenti, Bruzzone, Cavandoli, Furgiuele, Zinzi, Barabotti, Sasso, Carra', Miele, Giagoni, Ziello, Sudano, Loizzo, Pierro, Ottaviani, Zoffili, Latini, Morrone, Toccalini, Crippa.

\* **1. 61.** Deborah Bergamini, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno dell'anno di riferimento, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

**1. 62.** Bonafe', De Luca, Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, inserire le seguenti: con eccezione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali asservite a strutture turistico ricettive prospicienti le aree oggetto delle concessioni stesse nonché delle concessioni concernenti il demanio accidentale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali asservite a strutture turistico ricettive prospicienti le aree oggetto delle concessioni stesse, nonché per le concessioni concernenti il demanio accidentale, è prevista una specifica procedura di affidamento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, sentita la competente direzione generale della Commissione europea.

\* **1. 64.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

\* **1. 65.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: parità di trattamento inserire le seguenti: in presenza di scarsità della risorsa naturale negli ambiti locali individuati con disciplina regionale.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole: anche su istanza di parte, inserire le seguenti: verificata la scarsità della risorsa naturale in ambito locale,.

1. 66. Cannizzaro, Pittalis, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle imprese turistico-ricettive.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:

1. al comma 6, dopo la lettera e), inserire la seguente: e-bis) la natura asservita e la posizione prospiciente dell'area oggetto di concessione demaniale con l'area della struttura turistico-ricettiva, tale da costituire un bene strumentale all'esercizio dell'attività;

2. al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di rilascio di concessione demaniale su area asservita e prospiciente ad una attività turistico ricettiva rilasciata a favore di un nuovo concessionario, l'indennizzo a favore del concessionario uscente di cui al periodo precedente tiene in considerazione anche il valore degli investimenti realizzati nelle aree private di strutture turistico-ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della suddetta concessione oltre che del valore aziendale dell'impresa, dei beni immateriali e della

professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive.

1. 72. Gusmeroli, Montemagni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Centemero, Cavandoli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La procedura di affidamento di cui al comma 1 deve assicurare l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate su ciascun ambito omogeneo di costa, assicurando l'adeguata distanza da aree degradate o caratterizzate da fattori inquinanti, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di violazione da parte del titolare della concessione degli obblighi di libero e gratuito accesso e transito alla battigia derivanti dall'esercizio della concessione, della decadenza della stessa.

1. 74. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di salvaguardare e rendere possibile l'incremento del numero di spiagge libere, nell'ambito territoriale di ciascun ente concedente, non può essere comunque aumentata la quota di area demaniale affidata e da affidare in concessione in base ai vigenti strumenti di pianificazione degli enti concedenti (piani degli arenili). Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia.

1. 75. De Luca, Bonafe', Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli hotel e le strutture alberghiere, che si trovano in posizione prospiciente gli arenili, in virtù della loro specifica localizzazione, possono ottenere, a domanda, l'affidamento diretto della concessione demaniale marittima della porzione di spiaggia posta dinnanzi ad essi, di durata annuale, che sia funzionale all'esercizio della loro attività e di dimensioni proporzionate alla rispettiva capacità recettiva. Per la determinazione del canone trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

1. 76. Cannizzaro, Pittalis, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, dopo le parole: L'ente concedente, aggiungere le seguenti: comuni, regioni o autorità portuali.

1. 77. D'Alfonso.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole: di parte con le seguenti: del concessionario.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:

1. al comma 4, lettera q), sopprimere le parole: i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e;

2. al comma 6:

alla linea, sostituire la parola: anche con la seguente: prioritariamente;

sopprimere la lettera a);

alla lettera i), alla parola: se premettere le seguenti: il riconoscimento del diritto di preferenza;

sostituire la lettera l) con la seguente: l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

3. al comma 9, primo periodo:

dopo le parole: al termine della concessione, inserire le seguenti: comprensivo della rivalutazione dei relativi cespiti e degli;

sopprimere le parole: , ivi compresi gli e le parole: negli ultimi cinque anni;

dopo le parole: da adottarsi entro il 31 marzo 2025 inserire le seguenti: oltre al valore corrispondente alla perdita dell'avviamento connesso alle attività di interesse turistico e commerciali.

4. al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili con le seguenti: Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

5. al comma 9, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che allega alla documentazione il parere di un proprio perito di parte, di cui l'ente concedente tiene conto;

6. al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore al venti per cento con le seguenti: non inferiore al cinquanta per cento;

7. al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio con le seguenti: e determina la prosecuzione del precedente rapporto concessorio.

**1. 78. Deborah Bergamini.**

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , avvalendosi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima.

**1. 79. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa.**

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	
<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere sostituite da un'unica pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 36 del 2023.

\* **1. 80.** Lovecchio, Rubano, Pella.

\* **1. 81.** Morrone, Cavandoli, Bellomo, Centemero, Bisa, Gusmeroli, Bagnai.

\* **1. 82.** Stefanazzi, Bonafe', De Luca, Gnassi, Simiani, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	
<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) le modalità per esercitare il diritto di prelazione da parte del titolare della concessione, come disciplinato dal comma 7-bis;

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 7, inserire il seguente: 7-bis. Il titolare della concessione ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 9.

**1. 86.** Montemagni, Bellomo, Pizzimenti, Bruzzone, Cavandoli, Furguele, Zinzi, Barabotti, Sasso, Carra', Miele, Giagoni, Ziello, Sudano, Loizzo, Pierro, Ottaviani, Zoffili, Latini, Morrone, Toccalini, Crippa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	
<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compreso il pagamento dell'intero indennizzo dovuto dal concessionario subentrante ai sensi del comma 9.

\* **1. 88.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

\* **1. 89.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.



<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, alla lettera q) inserire, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del limite di cui al comma 5-bis.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis. Al medesimo offerente non possono essere rilasciate più di due concessioni su tutto il territorio nazionale. Sono computate nel novero delle concessioni di cui al periodo precedente quelle già assegnate all'entrata in vigore della presente legge.*

**1. 102.** Zucconi, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, dopo la lettera q) inserire la seguente: q-bis) il diritto di prelazione in favore del concessionario uscente in caso di valutazione di parità delle offerte.*

**\* 1. 103.** Sottanelli.

**\* 1. 104.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

**\* 1. 105.** Deborah Bergamini, Lovecchio, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

*q-bis) il diritto di prelazione, in caso di valutazione di parità delle offerte, in favore del concessionario uscente che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, abbia utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore.*

**1. 106.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora la concessione venga suddivisa in lotti o venga stabilito un numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente, le dimensioni e il numero dei lotti che possano essere aggiudicati ai gestori delle strutture turistico ricettive, in forma singola o associata, sono commisurate al numero di strutture gestite e alla relativa capacità ricettiva.

\* **1. 107.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

\* **1. 108.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'ente concedente può stabilire le modalità con cui la concessione può essere affidata al concessionario uscente utilizzando lo strumento del partenariato pubblico privato previsto dall'articolo 174 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo un apporto prevalentemente privato ai fabbisogni finanziari connessi e un apporto pubblico parametrato alle funzioni demandate al contratto di partenariato, nel rispetto del principio dell'interesse pubblico di cui all'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante Codice della navigazione.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 5 dell'articolo 174 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a eccezione delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in relazione alle quali i contratti possono essere stipulati direttamente dagli enti concedenti, anche con la partecipazione di più soggetti privati.».

**1. 109.** Mazzetti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 5, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

**1. 110.** Bonafe', Gnassi, De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 5, sostituire le parole: superiore ai venti anni, con le seguenti: non superiore a dieci anni.*

**1. 112.** Dori, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis. Al fine di promuovere l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da adottarsi entro*

il 31 marzo 2025 definisce il numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) il rispetto dei requisiti di cui al comma 5-bis;.*

**1. 115.** Congedo, Varchi, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, alinea, sostituire la parola: anche con le seguenti: specifiche premialità in relazione a requisiti legati alla tutela dell'ambiente, all'accessibilità e al risparmio energetico nonché.*

**1. 116.** Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: affinché vengano assicurati la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che siano stati condannati per aver commesso abusi o altri illeciti legati alla gestione delle spiagge.

**1. 117.** Dori, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sopprimere la lettera a).

\* **1. 119.** Deborah Bergamini.

\* **1. 120.** Pastorella.

\* **1. 121.** Gnassi, Bonafe', De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera b), dopo le parole: delle persone con disabilità aggiungere le seguenti: e degli animali di affezione.

\*\* **1. 122.** Dori, Borrelli.

\*\* **1. 123.** Pastorella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'offerta di servizi dedicati alle famiglie, quali fasciatoi e aree ludiche per bambini.

**1. 126.** Pastorella, Sottanelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera d), dopo le parole: servizi integrati che aggiungere le seguenti: svolgano attività di interesse pubblico a favore della collettività nonché.*

\* **1. 131.** Sottanelli.

\* **1. 132.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

\* **1. 133.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera d), le parole: folkloristiche ed enogastronomiche sono sostituite dalle seguenti: folkloristiche, turistico-ricettive ed enogastronomiche.*

*Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) l'interazione con strutture turistico ricettive che abbiano una gestione integrata con lo stabilimento balneare in concessione, sia nella forma di impresa unica, sia tramite la gestione unitaria in altra forma dei servizi ricettivi e dei servizi di spiaggia;.*

\*\* **1. 136.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

\*\* **1. 137.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) la natura asservita e la posizione prospiciente dell'area oggetto di concessione demaniale con l'area della struttura turistico-ricettiva, tale da costituire un bene strumentale all'esercizio dell'attività;.*

**1. 139.** Deborah Bergamini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), al capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

*e-bis*) la natura asservita e prospiciente della concessione demaniale con l'area della struttura turistico-ricettiva, tale da costituire un bene strumentale all'esercizio dell'attività;

**1. 140.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), al capoverso Art. 4, comma 6, alla lettera f), dopo le parole: dei lavoratori aggiungere le seguenti: con giusta retribuzione.

\* **1. 141.** Dori, Borrelli.

\* **1. 142.** Simiani, Bonafe', De Luca, Gnassi, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

*f-bis*) l'obbligo di assumere i lavoratori dipendenti dal concessionario uscente, inclusi coloro che, pur prestando la propria opera in area non demaniale, sono addetti alla predisposizione e all'erogazione di servizi posti a disposizione dei clienti che accedono all'area in concessione;

*f-ter*) il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione in favore dei lavoratori che hanno prestato servizio alle dipendenze del concessionario uscente.

Conseguentemente:

alla lettera g), dopo le parole: di età inferiore a trentasei anni aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dalle lettere *f-bis* ed *f-ter*;

sopprimere la lettera m).

\*\* **1. 144.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

\*\* **1. 145.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

\*\* **1. 146.** Fenu, D'Orso, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) valorizzazione delle micro e piccole imprese che, pur non essendo obbligate ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 assumano tra i propri dipendenti persone con disabilità iscritte al collocamento mirato;.

**1. 149.** Simiani, Malavasi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera g), alle parole: in misura prevalente o totalitaria premettere la seguente: preferibilmente.

\* **1. 150.** Lovecchio, Rubano, Pella.

\* **1. 151.** Centemero, Bisa, Gusmeroli, Bagnai, Morrone, Cavandoli, Bellomo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis*) la qualità e la quantità dei servizi che l'offerente si impegna a mettere a disposizione delle strutture turistico ricettive, a condizioni analoghe a quelle attualmente disponibili sul mercato;.

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

*i-bis*) se l'offerente, nei cinque anni precedenti, ha posto la concessione al servizio dei clienti di una struttura turistico-ricettiva, gestita dallo stesso offerente o da altro soggetto convenzionato;.

\*\* **1. 152.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

\*\* **1. 153.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis*) valorizzazione delle micro e piccole imprese in cui sono proposti progetti con piani personalizzati di assistenza, gestiti da persona con disabilità ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112.

**1. 154.** Deborah Bergamini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, alla lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale esperienza deve essere valutata con riferimento a quella maturata in forma diretta o indiretta dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, o dal direttore tecnico o dagli amministratori, in caso di impresa collettiva.

\* **1. 155.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

\* **1. 156.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

\* **1. 157.** Sottanelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente:* l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui ciascuna impresa può essere titolare, in via diretta o indiretta, nell'ambito territoriale

di riferimento dell'ente concedente, non può essere superiore a due.

**1. 161.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il medesimo soggetto giuridico, non può essere titolare, in via diretta e indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, a pena di decadenza dell'affidamento, di più di una concessione demaniale marittima, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese.

**1. 162.** Caso, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Ai fini della valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l'essere micro o piccola impresa, o impresa giovanile, turistico-ricreativa o sportiva, operante in ambito demaniale marittimo.

**1. 169.** Bonafe', Simiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 7, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo versamento del saldo dell'indennizzo da parte del nuovo concessionario in favore del concessionario uscente.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, del quale il dieci per cento da depositare in forma di cauzione all'atto di partecipazione al bando di gara e il restante novanta per cento da saldare contestualmente alla stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, ai sensi del comma 7;*

2. *al comma 9, sostituire il quarto periodo con il seguente: In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è, in ogni caso, subordinato all'avvenuto saldo dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante secondo quanto stabilito dal comma 7.*

**1. 170.** Sottanelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 7, sopprimere il terzo periodo.*

**1. 171.** Santillo, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, sopprimere il comma 8.*

**\* 1. 172.** Deborah Bergamini, Lovecchio, Rubano.

**\* 1. 173.** Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può, per fini di interesse pubblico e di tutela del territorio:

a) ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;

b) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato, il mantenimento delle opere amovibili, affinché siano assegnate al concessionario subentrante, che dovrà corrispondere l'indennizzo, calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 9. In tal caso, la successiva rimozione di tali opere sarà a carico del nuovo concessionario.

\*\* 1. 174. Sottanelli.

\*\* 1. 175. Lovecchio, Rubano, Pella.

\*\* 1. 176. Gnassi, Bonafe', De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 3, le parole: «la revoca non dà diritto a indennizzo» sono soppresse;

b) l'articolo 49 è abrogato.

\* 1. 177. Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

\* 1. 178. Deborah Bergamini, Lovecchio, Rubano.

\* 1. 179. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo sostituire le parole da: pari al valore fino alla fine del periodo, con le seguenti: stabilito sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: non ammortizzati aggiungere le seguenti: , il valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali.

**1. 181.** Congedo, Varchi, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: pari al valore fino alla fine del periodo, con le seguenti: pari al valore aziendale d'impresa in tutte le sue componenti, compreso l'avviamento.

**1. 182.** Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo sostituire le parole da: degli investimenti effettuati, fino alla fine del periodo, con le seguenti: aziendale dell'impresa insistente su tale area, compreso l'avviamento, nonché al valore degli investimenti, materiali e immateriali, effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, stabilito sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.

**1. 183.** Stefanazzi, Bonafe', De Luca, Gnassi, Simiani, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: degli investimenti effettuati fino alla fine del periodo, con le seguenti: dell'azienda inteso con indennità di avviamento di cui all'articolo 1593 del codice civile nonché dei beni materiali e immateriali.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: cento per cento che il concessionario subentrante dovrà garantire con fideiussione bancaria;

b) sopprimere il quinto periodo.

**1. 184.** Deborah Bergamini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, dopo le parole: termine della concessione aggiungere le

seguinti: e del valore aziendale e dei beni materiali e immateriali.

**1. 185.** Congedo, Varchi, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo, con le seguenti: nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente sia un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni sia l'avviamento aziendale conseguito, stabiliti sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.

\* **1. 186.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

\* **1. 187.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: effettuati negli ultimi cinque anni con le seguenti: relativi a immobilizzazioni materiali ed immateriali e al valore aziendale dell'impresa.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: in misura non inferiore al venti per cento con le seguenti: in misura non inferiore al cinquanta per cento e al rilascio di una fideiussione a copertura della rimanente somma.

**1. 188.** Zucconi, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: effettuati negli ultimi cinque anni con le seguenti: relativi a immobilizzazioni materiali ed immateriali e al valore aziendale dell'impresa.

**1. 189.** Zucconi, Buonguerrieri, Matteoni, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita con le seguenti: basata sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, sull'avviamento aziendale conseguito e sul valore aziendale d'impresa, stabiliti.

**1. 190.** Sottanelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: negli ultimi cinque anni.

**1. 191.** Zucconi, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: negli ultimi cinque anni con le seguenti: relativi a immobilizzazioni materiali ed immateriali e al valore aziendale dell'impresa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: al venti per cento con le seguenti: al cinquanta per cento e al rilascio di una fideiussione a copertura della rimanente somma.

**1. 192.** Zucconi, Buonguerrieri, Matteoni, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.

**1. 194.** Buonguerrieri, Matteoni, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di concessione demaniale su area asservita e prospiciente ad una attività turistico ricettiva rilasciata a favore di un nuovo concessionario, l'indennizzo a favore del concessionario uscente di cui al periodo precedente tiene in considerazione anche il valore degli investimenti realizzati nelle aree private di strutture turistico-ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della suddetta concessione, oltre che del valore aziendale dell'impresa, dei beni immateriali e della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive.

**1. 195.** Deborah Bergamini.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'indennizzo dovrà

comprendere anche il riconoscimento del valore delle strutture, degli impianti e delle attrezzature che il concessionario uscente è tenuto a trasferire al concessionario subentrante per il loro utilizzo, fino al rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei titoli autorizzativi, prescritti per il progetto per la cui realizzazione egli ha ottenuto l'aggiudicazione del bando di gara.

**\* 1. 196.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

**\* 1. 197.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini del calcolo dell'indennizzo si considerano anche gli investimenti effettuati in area non demaniale, purché funzionali, in tutto o in parte, all'attività svolta in area demaniale.*

**\*\* 1. 198.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

**\*\* 1. 199.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: di un professionista nominato fino alla fine del periodo, con le seguenti: di uno o più professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'Albo professionale.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione della presente disposizione, la perizia effettuata ai sensi del presente comma può essere utilizzata per le procedure di affidamento da bandire entro il termine di cui all'ultimo periodo del comma 3. Qualora esse siano avviate in data successiva, i valori devono essere aggiornati sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati.*

**1. 201.** De Luca, Bonafe', Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: di un professionista nominato con le seguenti: di uno o più professionisti nominati.*

\* **1. 202.** Lovecchio, Rubano, Pella.

\* **1. 203.** Cavandoli, Bellomo, Centemero, Bisa, Gusmeroli, Bagnai, Morrone.

\* **1. 204.** Dori, Borrelli.

\* **1. 205.** Sottanelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: del concessionario uscente con le seguenti: dell'ente concedente;*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9:*

a) *al quarto periodo, sopprimere le parole: in misura non inferiore al venti per cento;*

b) *al quinto periodo, sopprimere le parole: e non.*

**1. 206.** Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: del concessionario uscente con le seguenti: dell'aggiudicatario.*

**1. 207.** Varchi, Congedo, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: in misura non inferiore al venti per cento con le parole: in misura non inferiore al cinquanta per cento e al rilascio di una fidejussione a copertura della rimanente somma.*

**1. 208.** Zucconi, Congedo, Varchi, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quarto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: cinquanta.*

**1. 209.** Congedo, Varchi, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al deposito di una fideiussione ovvero di adeguate forme alternative di garanzia del pagamento della quota restante, escutibile se dopo 90 giorni dalla data di stipula della concessione a favore di un nuovo concessionario non è stato effettuato il saldo dell'importo dell'indennizzo.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quinto periodo, dopo le parole: mancato tempestivo pagamento aggiungere*

*le seguenti: e deposito della fideiussione ovvero presentazione della garanzia.*

**1. 210.** Simiani, Bonafe', De Luca, Gnassi, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Nell'atto di concessione sono determinate le modalità e i termini per la corresponsione della restante parte di indennizzo. Il mancato o parziale rispetto dei termini di cui ai periodi precedenti è motivo di decadenza della concessione, e determina l'aggiudicazione in capo al soggetto seguente in graduatoria.*

**1. 211.** Varchi, Congedo, Colombo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. Nell'ambito della concessione di pertinenze demaniali marittime, in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili demaniali tenendo conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione, della storicità aziendale e comunque, pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante. Il mancato pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dall'aggiudicazione e comunque non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

**1. 213.** Stefanazzi, Bonafe', De Luca, Gnassi, Simiani, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Ubaldo

Pagano, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, primo periodo, dopo le parole: 4 dicembre 1993, n. 494, aggiungere le seguenti: con incrementi non inferiori al 50 per cento per le aree di maggior pregio naturalistico e paesaggistico e ad alta redditività,*

**1. 214.** Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: sulla base del valore di mercato.*

*Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Una quota non inferiore al 50*

per cento delle maggiori entrate conseguenti all'aggiornamento di cui al precedente periodo è assegnata all'ente concedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi volti alla qualificazione e alla gestione degli arenili, alla qualificazione e tutela ambientale della costa e del mare, alla qualificazione delle spiagge libere, alla manutenzione ed il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è individuato il termine temporale per il pagamento dei canoni demaniali e la definizione di criteri omogenei per la determinazione del numero massimo di rateizzazioni annue ed i relativi termini di pagamento. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è data la facoltà all'ente concedente di stabilire un sovracanone annuo aggiuntivo al canone di cui al primo periodo, a carico del concessionario, fino al massimo del 30 per cento del canone medesimo, da destinare alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, contrasto del dissesto idrogeologico, innovazione.

**1. 215.** Gnassi, Bonafe', De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, dopo primo periodo, aggiungere il seguente: Il medesimo decreto, adottato previa intesa in Conferenza unificata, stabilisce una quota minima, in ogni caso non inferiore al venti per cento, relativa al canone versato dal concessionario la quale*

l'ente concedente è tenuto a destinare ai fini della difesa dell'arenile e delle coste e del miglioramento della fruibilità e dei servizi da erogare nelle aree demaniali libere.

**1. 216.** Sottanelli, Pastorella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

\* **1. 217.** Dori, Borrelli.

\* **1. 218.** Pastorella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, comma 12, secondo periodo, dopo le parole: Una quota dei canoni aggiungere le seguenti: , comunque non inferiore al venti per cento.*

**1. 222.** Sottanelli, Pastorella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, dopo il comma 13 inserire il seguente:*

13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio di attività turistico-ricreative e sportive gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e a quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le modalità di affidamento delle concessioni di cui al primo periodo è definito con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**1. 233.** Pittalis, Rubano, Caroppo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni demaniali gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Alle medesime concessioni continuano ad applicarsi del disposizioni del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e del relativo regolamento di attuazione.

**\* 1. 234.** Bellomo, Bisa, Morrone, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

**\* 1. 235.** Gebhard.

**\* 1. 236.** Lacarra.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni di pertinenze demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che continuano ad avere efficacia sino al riordino della materia e, comunque, non oltre, il 30 settembre 2027.

1-ter. Al fine di introdurre una disciplina specifica per le concessioni di pertinenze demaniali marittime, la legge

di riordino dispone la riorganizzazione del regime fiscale, individuando meccanismi premiali, aliquote dedicate e nuovi parametri per la determinazione del canone concessorio che tengano conto delle specificità della categoria, con particolare riguardo all'incidenza economica degli oneri manutentori, nonché le modalità per il riconoscimento di un equo indennizzo del concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, tenendo comunque conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione e della storicità aziendale.

**1. 237.** Stefanazzi, Gnassi, De Luca, Lacarra, Ubaldo Pagano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generalizzata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al venticinque per cento della superficie di spiaggia ricompresa nel territorio di ogni ambito urbanisticamente omogeneo di ciascun singolo comune in zone di balneazione consentita, è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere, dell'accessibilità e degli ecosistemi territoriali.

**1. 238.** Sottanelli, Pastorella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Per rafforzare le strutture tecniche degli uffici del demanio negli enti locali, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in deroga ai limiti vigenti in materia di facoltà assunzionali, possono procedere all'assunzione a tempo determinato di funzionari altamente qualificati nei limiti di spesa di 20 milioni per il triennio 2025-2027. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

*2-ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1. 241.** Bonafe', Simiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:  
 2-bis. L'articolo 45-bis del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è abrogato.

**1. 242.** Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il 50 per cento del gettito relativo ai canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative è trasferito all'ente concedente con vincolo di destinazione per interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale

naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere.».

**1. 01.** Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali).

1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «non può essere inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore a».

3. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**1. 02.** Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

Art. 3.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**3. 1.** Ascari.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

Art. 4.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità Area Funzionari e 189 unità Area Assistenti con le seguenti: 500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 122 unità Area Funzionari e 378 unità Area Assistenti.*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti all'Area Assistenti con le seguenti: di cui 122 unità appartenenti*

all'Area Funzionari e 378 unità appartenenti all'Area Assistenti;

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 10.005.420 per l'anno 2025 e di euro 20.010.840 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 2.112.500 per l'anno 2025 e di euro 211.500 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale»;*

*c) al comma 3 sostituire le parole: euro 2.000.000, per l'anno 2025 con le seguenti: euro 4.000.000, per l'anno 2025, le parole: euro 6.058.960 per l'anno 2025 con le seguenti: euro 12.117.920 per l'anno 2025 e le parole: euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: euro 20.222.340 a decorrere dall'anno 2026.*

**4. 1.** D'Orso.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

Art. 6.

*Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: controllo su strada aggiungere le seguenti: e comunque non oltre le ventiquattro ore,.*

**6. 1.** Iaria.



NCPG	Galleria	Termine presentazione istanza di messa in servizio
42	Pallavicini Doria	31/12/2027
34	Cassisi	31/12/2027
35	Coronata	31/12/2026
49	Castello	31/12/2026
56	Mottarone 1	31/12/2027
65	Boccardo	31/12/2027
69	Gabbia	31/12/2027
70	Giovi	31/12/2027
71	Monreale	31/12/2027
77	Monte Mario	01/06/2026
87	Piazza del Galdo	31/12/2026
100	Fonte da Capo	31/12/2027
101	Vaccari	31/12/2026
5	Avise	31/03/2026
4	Leverogne	31/03/2026
7	Chabodey	31/03/2026
1	Les Cretes	31/03/2026

**8. 1.** Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-bis., aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elenco può subire variazioni per quelle gallerie interferenti con altri interventi di ammodernamento o potenziamento rete. In questo caso il*

Gestore ne darà opportuna e tempestiva informazione alla Commissione, fermo restando che la richiesta di messa in servizio verrà comunque presentata entro il 31 dicembre 2027.

**8. 2.** Osnato.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter., sostituire le parole: non sanata con le seguenti: non riscontrata.*

**\* 8. 3.** Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

**\* 8. 4.** Osnato.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*

**\*\* 8. 5.** Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

**\*\* 8. 6. Osnato.**

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, lettera e), Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti:*

42	Pallavicini Doria	31/12/2027
34	Cassisi	31/12/2027
35	Coronata	31/12/2026
49	Castello	31/12/2026
56	Mottarone 1	31/12/2027
65	Boccardo	31/12/2027
69	Gabbia	31/12/2027
70	Giovi	31/12/2027
87	Piazza del Galdo	31/12/2026
100	Fonte da Capo	31/12/2027
101	Vaccari	31/12/2026
5	Avise	31/03/2026
4	Leverogne	31/03/2026
7	Chabodey	31/03/2026
1	Les Cretes	31/03/2026

**8. 7. Osnato.**

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

Art. 10.

*Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2034 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2034.*

**10. 1. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli.**

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

Art. 11.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro sessanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di novanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi

dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

### 11. 1. Cavandoli, Giaccone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### Art. 11-bis.

*(Modifica agli articoli 12 e 13 del decreto-legge 3 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, in materia di disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e ulteriori disposizioni per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Procedura di infrazione n. 2014/4231)*

1. L'assunzione straordinaria delle 200 unità nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, non può essere effettuata prima del 15 novembre 2024.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 3.872.000, per il finanziamento dei richiami di vigili del fuoco discontinui sino al termine di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e per consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge, le parole: «30 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

### 11. 01. Congedo. *(Parte ammissibile)*

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

Art. 12.

*Al comma 1, sostituire le parole: quattro e un massimo di ventiquattro con le seguenti: sei e un massimo di trentasei.*

**12. 1.** Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.  
*(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento*

*e la formazione del docente – CASO ARES (2021) 5623843)*

1. Al comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo nominale» è aggiunta la seguente: «massimo».

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 2017, è incrementata di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**12. 01.** Caso, Amato, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Raffa, Gubitosa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

Art. 13.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 13.  
*(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

**13. 1.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 13.

*(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica eccetto nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

2. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel rispetto del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso piani di prevenzione e gestione ecologica della fauna selvatica, di durata quinquennale»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dalle associazioni di tutela ambientale riconosciute, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) Il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 1».

**13. 2.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 13.**  
*(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fauna selvatica anche nelle zone» sono sostituite dalle seguenti: «fauna selvatica eccetto nelle zone»;

b) le parole: «, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto» sono soppresse;

c) le parole: «Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di controllo numerico mediante cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

**13. 3.** Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 19-ter, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Il piano di cui al comma 1 è attuato» sono aggiunte le seguenti: «dall'ISPRA»;

b) le parole: «dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie» sono sostituite dalle seguenti: «delle associazioni di tutela ambientale riconosciute»;

c) le parole: «muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio» sono soppresse.

**13. 14.** Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	
	<i>Relatore</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene prevista l'adozione di un sistema sanzionatorio che contempli sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive di entità tale da garantire l'applicazione immediata della norma di divieto.

**13. 17.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	
	<i>Relatore</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di rispettare le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 nonché il contenuto dell'allegato IV della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, viene adottato un piano straordinario contro il bracconaggio della durata di tre anni, che contempli sanzioni penali tali da prevenire e contrastare efficacemente tale fenomeno criminoso.

**13. 21.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	
	<i>Relatore</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono fornite alla Commissione Europea adeguate informazioni e cifre aggiornate sul fenomeno del bracconaggio e sulle sue attuali tendenze, nonché una sintesi del sistema operativo attuale anti-bracconaggio e del sistema sanzionatorio attualmente vigente.

**13. 24.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:*

«5-ter. Con riferimento alla procedura EU Pilot n. 2013/5283 aperta nei confronti dello Stato italiano a causa degli illeciti contro gli uccelli selvatici e successivamente archiviata a seguito dell'adozione del Piano d'azione nazionale per il contrasto al bracconaggio, rimanendo evidente la gravità del persistere di tale fenomeno criminoso come richiamato nella procedura EU Pilot n. 2023/10542, al fine di permettere un'adeguata serie di misure in proposito, l'attività venatoria viene sospesa per la stagione 2025-2026 e 2026-2027 per rendere più facile l'identificazione dell'impatto e delle responsabilità degli atti criminali di caccia illegale».

**13. 31.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:*

«5-ter. Al fine di conseguire una piena applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in relazione a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 sulle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto comunitario, con riferimento alle specie di uccelli con stato di popolazione non favorevole, vengono escluse dai calendari venatori delle tre prossime stagioni di caccia le seguenti specie: Allodola, Combattente, Coturnice, Fagiano di Monte, Marzaiola, Mestolone, Codone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice rossa, Tordo Sassello, Tortora selvatica».

**13. 37.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) le parole «da euro 20 a euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 500»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ripetuta costatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1000.»;

b) al comma 1-*quater*, le parole: «diverse dall'attività di tiro» sono sostituite dalle seguenti: «una diversa attività di tiro»;

c) dopo il comma 1-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinqies*. Ai fini dell'applicazione del comma 1-*bis*, non è considerato percorso all'interno di una zona umida, quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-*sexies*. «Ai fini del comma 1-*bis*, per “attività di tiro” di intende quella di “sparare colpi con un fucile da caccia».

1-*ter*. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti sul territorio.».

**13. 39. I Relatori.**

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

**Art. 13-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26 recante Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ove possibile, deve essere utilizzato un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, in sostituzione di una procedura.»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «con fenotipo sofferente» sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole da: «a partire» fino alle parole: «in corso» sono soppresse;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) fornitore, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'allevatore, che fornisce animali per utilizzarli nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro.»;

4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) responsabile del benessere animale, la persona presente in loco responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature in ciascun stabilimento.»;

5) dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

«q-*bis*) responsabile dell'esecuzione degli esperimenti, la persona che è responsabile della corretta gestione del progetto e della sua conformità alla autorizzazione ottenuta.»;

- c) all'articolo 5, comma 2:
- 1) le lettere *d*) ed *e*) sono soppresse;
  - 2) alla lettera *f*), le parole da: «e nei corsi universitari» fino alla fine della lettera sono soppresse;
- d) all'articolo 6:
- 1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:  
«*b*) per gli animali di cui all'allegato IV, secondo il metodo di soppressione adeguato descritto nel medesimo allegato»;
  - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
«4. Quando è probabile che l'animale rimanga in condizioni di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato moderati o intensi, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario designato di cui all'articolo 24.»;
- e) all'articolo 7:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
«1. È vietato l'utilizzo di esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento»;
  - 2) al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: «sugli esseri umani,» sono inserite le seguenti: «sugli animali o sulle piante,»;
- f) all'articolo 8, comma 1:
- 1) le parole: «è scientificamente provato che è impossibile» sono sostituite dalle seguenti: «esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile»;
  - 2) le parole da: «quando condotta» fino alle parole: «al presente articolo» sono soppresse;
  - 3) la parola: «curare» è sostituita dalla seguente: «trattare»;
- g) all'articolo 9, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
- h) all'articolo 10:
- 1) al comma 1, le parole da: «nelle procedure» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati»;
  - 2) al comma 2, la parola: «nati» è sostituita dalla seguente: «allevati»;
  - 3) al comma 3, le parole da: «non provenienti» fino alle parole: «fornitori autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «in procedure diverse da quelle per le quali sono stati allevati»;
  - 4) al comma 4, le parole: «del rapporto tra danno e beneficio» sono soppresse;
  - 5) il comma 5 è soppresso;
  - 6) è aggiunto in fine il seguente comma:  
«5-bis. In conformità alla Direttiva 2010/63/UE è consentita la fornitura o l'utilizzo di animali allevati o tenuti in un altro Stato membro, né è vietata o ostacolata l'immissione sul mercato di prodotti derivati dall'uso di tali animali»;
- i) l'articolo 11, è sostituito dal seguente:
- «Art. 11.  
(Animali randagi e selvatici delle specie domestiche, cani, gatti)
1. È vietato l'impiego nelle procedure di animali randagi e selvatici delle specie domestiche.
  2. Il Ministero può concedere deroghe al divieto di cui al comma 1 soltanto alle condizioni seguenti:

a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce per l'ambiente o la salute umana o animale;

b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.»;

l) all'articolo 13, comma 2, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «senza compromettere gli obiettivi del progetto»;

m) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole da: «secondo quanto» fino alle parole: «o internazionali» sono soppresse;

2) al comma 3, la parola: «adeguato» è sostituita dalle seguenti: «preventivo e postoperatorio»;

n) all'articolo 16:

1) al comma 1, prima delle parole: «Un animale» sono premesse le seguenti: «Anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura»;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l'animale ad una visita veterinaria, il Ministero può eccezionalmente autorizzare il riutilizzo per non più di una volta di un animale già impiegato in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.»;

o) all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, la parola: «comunque» è soppressa e dopo le parole: «alla sua soppressione quando» sono inserite le seguenti: «è probabile che»;

p) all'articolo 20, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il rinnovo dell'autorizzazione è necessario ogni qualvolta viene apportata una modifica significativa alla struttura o al funzionamento dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti di cui al comma 4, che potrebbe incidere negativamente sul benessere degli animali.»;

q) all'articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'allevamento, nella sistemazione e cura, nonché nei metodi usati nelle procedure, devono essere applicate tutte le possibili tecniche di perfezionamento, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, di *stress* o danno prolungato per gli animali.»;

2) al comma 4, dopo le parole: «per motivi scientifici» sono aggiunte le seguenti: «o per motivi»;

r) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo la parola: «sufficiente» sono aggiunte le seguenti: «*in loco*»;

2) al comma 3, le parole: «alla lettera b) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 31, comma 6, lettere b) e c)»;

3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile della formazione assicura che il personale abbia un livello di istruzione e competenza adeguati, sia continuamente formato e controllato finché non abbia dato prova delle competenze richieste»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il personale *in loco* designato garantisce che il personale che si occupa degli animali abbia accesso alle informazioni specifiche riguardanti le specie alloggiato nello stabilimento»;

s) all'articolo 26, comma 1, la lettera e) è soppressa.

t) all'articolo 28:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli allevatori, fornitori ed utilizzatori sono tenuti a dotare ogni cane, gatto, e primate non umano di un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto»;

2) al comma 2, lettera d), la parola: «nati» è sostituita dalla seguente: «allevati»;

u) all'articolo 30, comma 4, dopo le parole: «i fornitori» sono inserite le seguenti: «, gli allevatori»;

v) all'articolo 31:

1) al comma 2, le parole: «L'organismo di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzatore»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero richiede una valutazione tecnico-scientifica imparziale dei progetti all'Istituto superiore di sanità o ad altri enti tecnico-scientifici pubblici tenuto conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio superiore di sanità in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esito positivo della valutazione di cui al periodo precedente»;

3) al comma 4:

i) l'alinnea è sostituita dalla seguente: «La valutazione del progetto accerta che siano soddisfatti i seguenti criteri:»;

ii) alla lettera f), dopo le parole: «previsto per legge» sono aggiunte le seguenti: «e delle giustificazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 22 del presente decreto»;

4) al comma 6, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q-bis).»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero invia al richiedente la ricevuta della domanda di autorizzazione con l'indicazione del termine entro il quale il provvedimento è adottato e comunicato. La valutazione del progetto, l'adozione del provvedimento e la comunicazione al richiedente sono conclusi entro il termine di 40 giorni lavorativi, decorrenti dalla data della ricezione della domanda»;

6) al comma 8, dopo la parola: «richiede» sono inserite le seguenti parole: «quanto prima»;

7) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rinnovo è subordinato a un ulteriore esito positivo della valutazione le progetto»;

8) al comma 14, dopo le parole: «progetto di ricerca» sono inserite le seguenti: «che potrebbe avere un impatto negativo sul benessere degli animali»;

z) all'articolo 32, comma 2, alinea, le parole: «dal responsabile» fino alle seguenti: «lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzatore»; .

aa) all'articolo 35, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: «retrospettiva» è soppressa;

2) dopo le parole: «dell'autorizzazione del progetto» sono inserite le seguenti parole: «o dalla data di scadenza del termine previsto per la concessione della autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 7 del presente decreto»;

bb) all'articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

cc) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono soppressi;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presente decreto non si applica ai progetti già autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. I progetti autorizzati prima del 1° gennaio 2013, la cui durata si estende oltre il 1° gennaio 2018, devono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione del progetto entro il 1° gennaio 2018.».

dd) all'Allegato III:

1) alla Sezione A, punto 3.3., la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentiti alloggiamenti singoli ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la durata è limitata allo stretto necessario ed è mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare attentamente l'inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità e perturbazioni delle relazioni sociali.».

2) alla Sezione B, tabella 2.3, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «La data del 1° gennaio 2017 è applicabile a decorrere dallo svezzamento fino a 7 settimane di età, e da 7 a 10 settimane di età»;

3) alla Sezione B, tabella 10.2, il titolo della quarta colonna: «Altezza minima dell'alloggiamento\*» è sostituito dal seguente: «Altezza minima dell'alloggiamento\*\*»;

ee) all'allegato VI:

1) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Responsabile della realizzazione del progetto».

2) il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. Si prevede di utilizzare il seguente numero complessivo di animali (stima del numero, delle specie animali e delle fasi di vita)».

3) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Gli animali saranno stabulati nei locali (denominazione, ubicazione dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale) e saranno assicurate le condizioni di alloggiamento, allevamento e cura in conformità a quanto previsto dall'Allegato III del presente decreto».

4) dopo il punto 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Requisiti degli stabilimenti e condizioni di cura e sistemazione degli animali».

5) il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13. “Gli animali saranno utilizzati nei locali (denominazione, ubicazione dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale) e saranno assicurate le condizioni di alloggiamento, allevamento e cura in conformità a quanto previsto dall'Allegato III del presente decreto.”.

6) il punto 19 è sostituito dal seguente:

“19. La procedura che si intende attuare è già stata effettuata?” Sì/No. Se la procedura è già stata attuata, spiegare perché è scientificamente necessario ripetere l'esperimento.».

7) dopo il punto 21.2 è inserito il seguente:

«21.2-bis Strategia di osservazione.».

\* **13. 01.** Ciocchetti.

\* **13. 02.** Dori, Borrelli.



<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

Art. 14.

*Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* causa C-644/18 *aggiungere le seguenti:* e di superare le procedure di infrazione n. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, aperte nei confronti dell'Italia e concernenti le misure di attuazione della direttiva europea in materia di qualità dell'aria;

b) *dopo le parole:* 150 milioni di euro per l'anno 2029 *aggiungere le seguenti:* , per un ulteriore importo pari a 8,7 miliardi di euro, utilizzando le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, ripartiti nelle seguenti annualità: 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I commi 272, 273, 274 e 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono abrogati.

**14. 1.** Morfino, Iaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* uno specifico programma *aggiungere le seguenti:* coerente ed in continuità con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA), di cui decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81.

**14. 2.** Sergio Costa, Iaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, primo periodo, le parole:* per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, le parole:* 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro

per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029, sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 165 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 420 milioni di euro per l'anno 2028 e 450 milioni di euro per l'anno 2029.

**14. 3.** Dori, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 155 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027;*

b) *al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni di euro per il 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle*

*finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni per il 2027;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: 50.000 abitanti e dalle città metropolitane con le seguenti: 50.000 abitanti, dalle città metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti per interventi che interessino una popolazione complessiva di almeno 50.000 abitanti.*

**14. 4.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Roggiani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sono individuati, anche al fine fino alla fine del comma, con le seguenti: e individuati secondo i requisiti di cui al decreto ministeriale come previsto al comma 3, possono concorrere a rafforzare, da un distinto ambito di competenza, l'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e i relativi interventi inerenti la mobilità in corso di attuazione.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma di cui al comma*

1, alla luce dell'innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**14. 5.** Bisa, Gusmeroli, Cavandoli, Bellomo, Centemero, Bagnai, Morrone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sono individuati, anche al fine fino alla fine del comma, con le seguenti: e individuati secondo i requisiti di cui al decreto ministeriale come previsto al comma 3, possono concorrere a rafforzare, da un distinto ambito di competenza, l'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e i relativi interventi inerenti la mobilità in corso di attuazione.*

\* **14. 6.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Roggiani.

\* **14. 7.** Congedo.

\* **14. 8.** Lovecchio, Rubano, Pella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le risorse di cui al comma 1 sono destinate altresì al finanziamento degli interventi proposti dai comuni interessati al fine di superare le procedura di infrazione 2015/2043 per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e la procedura di infrazione 2020/2299 relativamente al superamento dei valori limite del PM2,5.

**14. 10.** Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione.*

**14. 15.** Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , da un rappresentante delle associazioni di categoria interessate agli argomenti da trattare.

\* **14. 17.** Sottanelli.

\* **14. 18.** Nevi, Lovecchio, Rubano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori di competenza trattati.

**14. 19.** Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more dell'attuazione del Piano e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, al fine di evitare che le limitazioni alla circolazione comportino disagi non sostenibili a carico dei cittadini e delle attività produttive, sono adottate le seguenti misure:

a) le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione *diesel* di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2025;

b) le regioni diverse da quelle indicate nella lettera a) possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione a benzina di categoria «Euro 3» e *diesel* di categoria «Euro 4», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2025.

**14. 21.** Squeri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Al comma 8, dopo le parole: materiale particolato PM10, aggiungere le seguenti: , composti organici volatili (COV).

**14. 22.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis Al fine di individuare ulteriori misure ed iniziative finalizzate ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa ai superamenti in zone e agglomerati del territorio italiano dei valori limite di materiale particolato PM10, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sono stabiliti modalità e criteri per la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi, anche attraverso la riduzione del numero dei capi allevati sul territorio nazionale, incentivando con misure di sostegno la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso un modello compatibile con la salute, l'ambiente e il benessere animale.

**14. 27.** Dori, Borrelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo da destinare al finanziamento di progetti proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dalle città metropolitane interessati dal superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 finalizzati all'integrazione spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, alla piantumazione di nuovi alberi e all'aumento degli spazi verdi urbani e periurbani. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la quota delle risorse da destinare all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli interventi oggetto di finanziamento sono individuati, tenendo

conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

**14. 28.** Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.  
(Disposizioni in materia di carburanti sostenibili – Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 e del Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dei carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al Regolamento (UE) 2023/2405 del 18 ottobre 2023,»;

b) al comma 4:

1) al secondo periodo, le parole: «integrazione degli elenchi» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornamento degli elenchi»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti possono essere previste distinzioni tra i diversi vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi di cui al comma 1 in conformità con quanto disciplinato all'articolo 25, paragrafo 3 della Direttiva UE 2018/2001, come modificato dalla Direttiva UE 2023/2413».

2. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è abrogato. La riduzione delle emissioni di gas serra, a decorrere dal 2024, è assicurata applicando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

**14. 010.** Squeri.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

Art. 15.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

«Art. 164. – 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli accertatori dell'utilizzazione di diritti d'autore, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di accertatore, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;

d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

g) non trovarsi in condizioni di incompatibilità tali da confliggere con il corretto svolgimento dell'attività;

3. Non possono richiedere l'iscrizione nel ruolo i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento o nei cui riguardi sia in corso una qualunque procedura concorsuale;

b) nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o cause ostative previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (abrogate e sostituite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni), o ancora sia stata applicata altra sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi che incidono sulla moralità professionale;

d) che abbiano commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

e) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali;

f) che siano titolari di interessenze, partecipazioni o incarichi in attività comportanti un potenziale conflitto di interesse con la SIAE, gli organismi di gestione collettiva dei diritti o entità di gestione indipendenti dei diritti;

g) che si trovino in condizione di conflitto di interessi per vincoli di parentela

entro il secondo grado, ovvero di convivenza *more uxorio* con: autori, editori, produttori musicali o cinematografici, impresari di pubblici spettacoli, proprietari o titolari di aziende che operano nel campo dello spettacolo o con impiegati alle dipendenze dei predetti.

4. L'esercizio in Italia dell'attività di accertatore dell'utilizzazione dei diritti d'autore è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nel ruolo di cui al comma 1 che precede e può essere svolto esclusivamente per conto della SIAE, degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore o delle entità di gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180.

5. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Ministro della cultura emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge con proprio decreto da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il decreto di cui al comma precedente può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a euro cinque mila, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

7. Gli accertatori iscritti al ruolo di cui al comma 1 hanno diritto di accedere nei locali pubblici o aperti al pubblico nei quali si utilizzano diritti d'autore per verificare che l'utilizzatore sia in possesso della necessaria autorizzazione.

8. Qualora, in occasione dell'accesso, l'accertatore accerti il mancato possesso da parte dell'utilizzatore dell'autorizzazione della SIAE e/o dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore e/o dell'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore che gli hanno conferito mandato a procedere all'accertamento, propone all'utilizzatore la regolarizzazione dell'utilizzazione in conformità alle tariffe, per tale ipotesi, pubblicate sul sito dell'intermediario dei diritti d'autore delle opere utilizzate abusivamente e, qualora, l'utilizzatore si

rifiuti di provvedervi, redige verbale dell'accertamento, indicando il valore dei diritti d'autore utilizzati abusivamente sulla base delle già citate tariffe. Tale accertamento costituisce attestazione di credito della SIAE, e/o dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore e/o dell'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore e costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.».

#### 15. 2. Benzoni, Sottanelli.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Al comma 3, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

*2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«*2-bis.* Agli organismi di gestione collettiva e alla Società italiana degli autori e degli editori è fatto divieto di detenere quote di entità di gestione indipendente.»;

\* **15. 3.** Toni Ricciardi, Manzi.

\* **15. 4.** Centemero, Cavandoli, Gusmeroli.

\* **15. 5.** Lovecchio.

\* **15. 6.** Orrico, Amato, Caso, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633. L'apposizione del contrassegno può, in ogni caso, avvenire, da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o degli altri organismi di gestione collettiva, su richiesta degli interessati.

*3-ter.* Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 171-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 171-*ter*, comma 1, la lettera d) è abrogata;

c) all'articolo 171-*sexies*, al comma 2, le parole: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o» sono soppresse, e alla parola: «contraffatto» sono premesse le seguenti: «o di altro organismo di gestione collettiva»;

d) l'articolo 171-*septies* è abrogato;

e) all'articolo 181-*bis*:

1) al comma 1, la parola: «appone» è sostituita dalle seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva possono apporre, a richiesta degli interessati,» e dopo le parole «accordi tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva»;

2) al comma 2, le parole: «la SIAE verifica» sono sostituite dalle seguenti: «la SIAE e gli altri organismi di gestione collettiva verificano»;

3) al comma 3, dopo le parole: «tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva»; le parole: «, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-*bis*,» sono soppresse; dopo le parole: «alla SIAE» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e agli altri organismi di gestione collettiva»;

4) al comma 4, dopo le parole: «sentite la SIAE» sono inserite le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva» e dopo le parole: «tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva»;

5) al comma 6, dopo le parole: «trimestralmente la SIAE» sono inserite le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva»; dopo le parole: «e la SIAE» sono inserite le seguenti: «o gli altri organismi di gestione collettiva»; dopo le parole: «alla SIAE» sono inserite le seguenti: «o agli altri organismi di gestione collettiva»;

6) al comma 7, dopo le parole: «la SIAE» sono inserite le seguenti: «o gli altri organismi di gestione collettiva»; dopo le parole: «della SIAE» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o degli altri organismi di gestione collettiva».

*3-quater.* Le modifiche di cui al comma 3-*ter* hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dal comma 4 dell'articolo 181-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento, sono altresì introdotte modalità di apposizione del contrassegno caratterizzate dall'uso di nuove tecnologie.

**15.7.** Mollicone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

Art. 16.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di addivenire ad una disciplina di carattere generale dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, l'ISTAT stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il codice ATECO riferito ai centri di elaborazione dati.

**16. 1.** Pastorella.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dalla Amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3.»;

*b)* all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: «altresì,» sono inserite le seguenti: «nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero».

**16. 06.** Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure di infrazione e pre-infrazione)*

1. Al fine di rafforzare l'attività di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativa alla prevenzione e alla definizione

delle procedure di infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata a bandire in data non anteriore al 1° gennaio 2025 un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di dieci unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 779.363 per l'anno 2025 e in euro 907.480 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**16.07.** Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.  
(Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato)

1. Il comma 24-bis dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è abrogato.

**\* 16.08.** Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni.

**\* 16.09.** Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Bellomo, Bisa, Morrone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

\* \* \*

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

<<Articolo 16-bis

(Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 novembre 2018, nelle cause riunite da C 622/16 P a C 624/16 P e delle decisioni della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023)

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 novembre 2018, nelle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023), i soggetti passivi, che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno una delle annualità 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai Comuni. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo.

2. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al comma 1, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'annualità 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

3. Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee in materia di aiuti di Stato di importo limitato al tempo vigenti. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in

cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.

5. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata in dichiarazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

7. La struttura, individuata ai sensi del comma 6 adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché di quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 9.

8. Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 6.

9. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del quaranta per cento del tributo non versato,

con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446.

11. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica.>>.

**16.011. Governo.**

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	